



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALI DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

N. 69	del Reg.	OGGETTO: Regularizzazione sanzioni amministrative Art. 93 C. 2 Reg. Reg. n. 7 del 18.04.2005
Data, 24	Ottobre 2014	

L'anno Duemilaquattordici il giorno Ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 18,00 nella sala dell'Ente, dietro invito diramato dal Presidente previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunita la Deputazione Agraria.

Della Deputazione Agraria sono presenti N. 4 (quattro) e assenti, sebbene invitati N. ----- come segue:

	<i>P.</i>	<i>A.</i>
1. BONI LEOPOLDO	<i>SI</i>	
2. COLONNA MARCO ANTONIO	<i>SI</i>	
3. MICOZZI GIULIO	<i>SI</i>	
4. FIORELLI AUGUSTO	<i>SI</i>	

Hanno giustificato la loro assenza i Sigg.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. BONI Leopoldo

Assiste il Segretario dell'Ente Sig. Modanesi Vittorio

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Premesso che alcuni utenti della Università Agraria di Monte Romano i Signori:

- Primavera Sante, Mazzarani Angelo, Goddi Bernardo, Bonaventura Ivo (deceduto), Giganti Giuseppe, China Antonio, Bonaventura Domenico sono stati sanzionati per aver violato il disposto dell'art. 93 comma 2 del Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005 "misure per la prevenzione degli incendi" non avendo provveduto alla realizzazione di una fascia parafulco di ampiezza non inferiore a 5 mt. in loc. Poggio Viterbese a confine con il bosco nell'anno 2010 sui terreni di proprietà di questo Ente e concessi per uso semina per il godimento degli usi civici;

Dato atto che gli utenti sopracitati non hanno adempiuto al pagamento delle sanzioni;

Viste le ordinanze n. 869-870-871-872-873-874-875 del 06.10.2014 con le quali il Sindaco del Comune di Monte Romano ordina a questo Ente quale obbligato in solido a pagare le sanzioni amministrative di € 123,25 procapite da versare:

- € 104,29 a favore della Regione Lazio
- € 18,96 a favore del Comune di Monte Romano

Ritenuto per non incorrere nella riscossione mediante esecuzione forzata procedere al pagamento delle sanzioni;

Che con il pagamento della sanzione l'obbligato principale viene liberato da tale obbligo ma l'Ente può ovviamente rivalersi su di lui per ottenere il rimborso di quanto corrisposto;

Che tale possibilità di rivalsa sul conducente del fondo sarà valutata con il legale di fiducia dell'Ente;

Visto il parere favorevole tecnico espresso dal Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

- 1 – di provvedere, per i motivi esposti in narrativa al pagamento delle sanzioni per aver violato il disposto dell'art. 93 comma 2 del Regolamento Regionale n. 7 del 18.05 2005 "misure per la prevenzione degli incendi" per complessivi € 862,75 da versare:
 - € 730,03 alla Regione Lazio sul C.C. 82378001 – sanzioni
 - € 132,72 al Comune di Monte Romano sul C.C. 11616018 – spese notifiche
- 2 – di imputare la spesa all'art. 20 "Imposte e tasse" Bil. 2014;
- 3 – di valutare con il legale dell'Ente la possibilità di rivalsa sugli utenti concessionari dei terreni;
- 4 – di rimettere al responsabile degli uffici e servizi l'assunzione dei successivi atti di competenza;
- 5 – di comunicare ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio, l'adozione della presente ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000;
- 6 – di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.